II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1995

che fissa le modalità di controllo per il mantenimento dello status di « ufficialmente indenni da brucellosi » degli allevamenti bovini in Svezia

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(95/74/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 13,

considerando che in Svezia più del 99,8 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi, a norma dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 64/432/CEE, e conforme, da non meno di dieci anni, ai requisiti prescritti per tale qualifica ; che da almeno tre anni non si è constatato alcun caso di aborto dovuto ad infezione brucellare ;

considerando che per il mantenimento di questa qualifica è opportuno stabilire misure di controllo destinate ad assicurarne l'effettività e adattate alla particolare situazione sanitaria degli allevamenti bovini in Svezia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per conservare lo status di « ufficialmente indenni da brucellosi », gli allevamenti bovini in Svezia devono soddisfare le seguenti condizioni :

— ogni bovino sospetto di infezione brucellare deve essere oggetto di denuncia alle autorità competenti e deve essere sottoposto ad esami ufficiali per la ricerca della brucellosi, comprendenti almeno due prove sierologiche sul sangue, tra le quali la fissazione del complemento, nonché, in caso di aborto, un esame microbiologico sui materiali opportunamente prelevati ;

— durante il periodo di suspicione, che è mantenuto fino all'ottenimento di risultati favorevoli nelle prove previste al primo trattino, è sospeso lo status di « ufficialmente indenni da brucellosi » per gli allevamenti di uno o più bovini sospetti.

Articolo 2

Informazioni su eventuali allevamenti infetti, nonché una relazione epidemiologica, vanno comunicate immediatamente alla Commissione.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.